



## **Titolo**

Sanzioni disciplinari – carattere di proporzionalità – criteri

## **Descrizione**

La proporzionalità è principio normativo, di derivazione europea, che informa ogni atto di autonomia, anche di tipo negoziale, e chiama ad un'indagine trifasica, la quale si articola nell'accertamento dell'idoneità della misura allo scopo da raggiungere, della necessità della misura stessa e della proporzionalità con il fine, riconoscendo preferenza alla misura più mite che permetta, comunque, il raggiungimento dell'obiettivo perseguito dalla norma. Ne deriva che la proporzionalità, lungi dal configurare un canone rigido e predeterminato, è misura – sempre flessibile – dell'azione ascrivibile tanto ai poteri pubblici quanto ai poteri privati e, al contempo, criterio di soluzione del caso concreto, non solo in sede amministrativa, ma anche giurisdizionale (CFA, SS.UU., n. 4/2025-2026). (Nel caso di specie – riguardante il divieto di scommesse calcistiche – la Corte ha ritenuto che la limitazione a 1 anno di squalifica ed € 5.000 di ammenda – e dunque ben al di sotto del limite edittale prescritto dal comma 1 dell'art. 24 CGS FIGC – fosse del tutto proporzionata alle peculiarità del caso, individuate nell'unicità dell'episodio, nell'irrisorietà dell'importo scommesso, nella mancanza di vincite, come pure nel mancato collegamento con organizzazione esterne o, comunque, con fenomeni di alterazione di risultati).

## **Stagione Sportiva**

2025-2026

## **Numero**

n. 0017/CFA/2025-2026/F

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Landi

## **Riferimenti normativi**

art. 12 CGS; art. 44, comma 5, CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0017 CFA del 7 agosto 2025 (PF-Sig. Emanuele Agnello)**